

ART. 15.

I generali di corpo d'armata collocati a disposizione per incarichi speciali in base all'articolo 15 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, modificato con Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, potranno optare invece per il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, semprechè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge stessa.

(È approvato).

ART. 16.

La presente legge entrerà in vigore dal 1º del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

ART. 17.

È data facoltà al ministro della guerra, per la prima applicazione della presente legge di emanare, di concerto con quello delle finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Estensione al personale della Magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione al personale della Magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 658-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo unico del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, sono estese, in

quanto applicabili, e per quanto concerne la destinazione nelle Colonie, al personale della Magistratura ordinaria non inamovibile, al personale della Magistratura militare ed a quello delle rispettive cancellerie e segreterie ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 aprile 1930, n. 493, riguardante la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella Valle del Po.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 aprile 1930, n. 493, riguardante la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella Valle del Po.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 595-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Puppini.

PUPPINI. Onorevoli camerati! Il Regio decreto riguardante la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella Valle Padana, del quale ora è proposta la conversione in legge, decreto chiaramente illustrato nella relazione ministeriale e in quella del camerata Vassallo, merita tutta la nostra considerazione, tanto per le opere oggetto preciso del decreto, quanto per il più vasto piano di lavori pubblici a cui tali opere si collegano.

Il decreto sottoposto ai nostri suffragi completa altro decreto del 1º aprile 1926, provvedendo a ulteriori mezzi finanziari e alle modalità contrattuali per ottenere la comunicazione per vie di acqua di Ferrara sia col Po grande sia col Naviglio Volano per nautanti da 600 tonnellate.

Con la costruzione ormai ultimata della conca a Pontelagoscuro, con la escavazione del Canale Boicelli che unisce la conca col Naviglio Volano, con la costruzione cui ora si provvede della conca di Valpagliaro nel Volano e con la sistemazione del Volano fra i sostegni di Valpagliaro e di Tieni, la città di Ferrara è in fatto ricongiunta alla grande linea fluviale del Po.